



ISTITUTO COMPRESIVO “FOSCOLO”
PIAZZA S. ANTONINO, snc – 98051 **BARCELLONA P.G (ME)**
TEL. 090/9702519 FAX: 090/9703235 C.F.: 90008810831
meic82500c@istruzione.it pec: meic82500c@pec.istruzione.it
www.icfoscolo.edu.it Codice univoco: **UF0RXK**



Prot.n. 89

Barcellona P.G., 27/08/2021

A tutto il Personale Scolastico Docenti, Ata,
personale Asacom e CAIS
Sito Web

**OGGETTO: Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico.
Prime disposizioni operative-**

In applicazione del Decreto Legge del 6 agosto 2021 n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, che si allega, si comunica che, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. Green pass) di cui all’articolo 9, comma 2 del D.L. n. 52 del 22/04/2021 e cioè uno dei seguenti documenti:

1. aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
2. aver completato il ciclo vaccinale;
3. essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
4. essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata.

È previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105” e agli edifici destinati alle attività educative e scolastiche.

Si specifica che la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie e, secondo la normativa attualmente vigente, ha validità fino al 30 settembre 2021. Fino al 30.09.2021, sono validi anche i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

1. Le certificazioni dovranno contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105”;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _____” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
- dati relativi al Servizio vaccinale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione); Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.



ISTITUTO COMPRESIVO “FOSCOLO”
PIAZZA S. ANTONINO, snc – 98051 **BARCELLONA P.G. (ME)**
TEL. 090/9702519 FAX: 090/9703235 C.F.: 90008810831
meic82500c@istruzione.it pec: meic82500c@pec.istruzione.it
www.icfoscolo.edu.it Codice univoco: **UF0RXK**



I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).

Il personale scolastico che è privo della certificazione verde non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.

Il mancato rispetto di tale disposizione è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Inoltre come esplicitato nella nota del Ministero dell'Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021, avente per oggetto “Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti – Parere tecnico”, la violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”. Pertanto, alla sanzione, che incide sul rapporto di lavoro si somma la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione. La nota precisa poi che “la sanzione – da 400 a 1000 euro – è comminata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020”.

Per maggiore contezza si rinvia al D.L.111/2021.

Al personale scolastico verrà richiesto solo di esibire il Green Pass in formato cartaceo o digitale, non dovrà essere spedito alla scuola né presentato in copia, in caso di esito negativo il verificatore darà comunicazione immediata al Ds per le azioni conseguenti.

Qualora dovessero sopraggiungere nuove disposizioni sarà dato tempestivo avviso con successiva circolare.

Al personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione e, ovviamente, a quello provvisto della “certificazione verde COVID-19”, deve comunque essere fornita la seguente informazione in merito alla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l’igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

La presente circolare è pubblicata sul sito della scuola quale notifica a tutto il personale scolastico dell’Istituto.

Per quanto non specificato nella presente circolare, si rimanda alla normativa di riferimento.

Si raccomanda la massima puntualità e si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Felicia Maria Oliveri

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93